



l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

b) in particolare l'art. 103 del suddetto regio decreto stabilisce:

“l'attività posta in essere dal funzionario che conclude il contratto deve essere controllata da un altro funzionario per cui non possono cumularsi nella stessa persona le attribuzioni di conclusione e a di approvazione del contratto”;

c) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

d) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 reca *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, (...)”;*

e) il Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019, pubblicato in G.U. n.222 del 21/09/2019, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello Sviluppo economico, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,*



delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

f) gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio del 16 dicembre 2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, come modificati dal Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile 2016;

g) il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, e in particolare gli articoli contenuti nella Sezione I di cui alla Parte II, titolo I, capo II, come modificata dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, entrato in vigore il 1 agosto 2017;

h) il Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile 2016 che, nel modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di ripartizione delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa, ivi incluse le misure di accompagnamento e i costi correlati e tra i diversi Paesi dell'Unione europea;



i) il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;

j) il Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;

k) la Decisione di esecuzione della Commissione del 27 marzo 2019 C (2019) n. 2249 FINAL, relativa alla ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura, banane e latte nelle scuole per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020;

l) Il Ministero ha adottato, in cooperazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia contenente le linee di indirizzo per l'attuazione del "Programma frutta e verdura nelle scuole" per gli anni scolastici 2017/2023, denominato per brevità "Programma", la cui realizzazione viene dallo stesso gestita e coordinata i cui obiettivi primari sono la promozione di progetti di educazione alimentare volti alla difesa della salute delle nuove generazioni con il consolidamento delle abitudini per una corretta e consapevole alimentazione, garantendo la distribuzione di prodotti ortofrutticoli di qualità certificata, di prodotti ottenuti sotto l'egida dei regimi



di qualità, delle tipicità territoriali e delle tradizioni produttive;

m) I principi fondamentali cui il Programma si ispira sono: l'incentivazione del consumo di frutta e verdura tra i bambini che frequentano la scuola primaria, la promozione di alternative alimentari salutari, la diffusione di informazioni che consentono ai bambini di conoscere i prodotti naturali e di orientare i loro gusti e i relativi consumi, la realizzazione – per il tramite di misure di accompagnamento – di iniziative che consentono di accrescere la conoscenza dei bambini sulle dinamiche di produzione e consumo dei prodotti ortofrutticoli;

n) In relazione alle “misure educative di accompagnamento”, di cui all’art. 23, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, gli obiettivi specifici da perseguire sono: elaborare e diffondere in modo efficace presso alunni, genitori e insegnanti, le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti ortofrutticoli; educare gli alunni ad abitudini alimentari sane, anche facendo conoscere la validità dei sistemi produttivi adottati dalle imprese agro-alimentari del settore; elevare la conoscenza e la sensibilità degli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari, al riciclo e al riutilizzo dei beni consumabili; supportare iniziative specificamente dirette alla formazione e al coinvolgimento dei genitori degli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico coinvolto nelle attività formative e distributive;

o) Il Ministero stante il carattere sociale e la natura di interesse pubblico del Programma, ha ritenuto di assumere direttamente l’attuazione delle predette misure di accompagnamento avvalendosi, ai sensi dell’articolo 15



della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della collaborazione istituzionale di enti posti sotto la propria diretta vigilanza, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, risultano portatori di interessi comuni e già svolgono attività negli stessi settori oggetto dell'intervento, e in particolare di avvalersi del CREA, istituito dal D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999, recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivamente riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il quale all'articolo 1 attribuisce al CREA la natura di persona giuridica di diritto pubblico;

p) Il CREA è un ente di diritto pubblico preposto alla ricerca ed alla sperimentazione in agraria con specifica competenza nel settore della produzione e del miglioramento genetico delle specie agrarie frutticole ed ortive, nel settore della caratterizzazione degli alimenti e della nutrizione, nel settore dell'educazione alimentare e nel settore della comunicazione in tema di alimentazione umana;

q) Il CREA evidenzia le medesime finalità istituzionali perseguite dal Ministero nell'attuazione del Programma in ciò cooperando nella promozione di attività di educazione alimentare e inducendo i bambini a privilegiare i prodotti ortofrutticoli;

r) Il CREA è inoltre dotato delle specifiche competenze necessarie alla attuazione del predetto Programma, disponendo altresì di strutture articolate e posizionate sul territorio nazionale che consentono di garantire la capillare diffusione delle attività e l'interazione di macro aree territoriali con le scuole e vanta altresì un patrimonio informativo unico nell'ambito della



alimentazione, nonché una esperienza maturata e consolidata avendo curato, per gli anni scolastici 2014/2015 – 2018/2019, per conto del Ministero, la realizzazione di azioni didattiche e formative rivolte agli insegnanti delle Scuole primarie coinvolte nel Programma;

s) il Ministero, valutato positivamente la realizzazione delle misure di accompagnamento negli anni scolastici riferiti, intende proseguire nella collaborazione con il CREA per lo svolgimento delle predette misure anche per l'anno scolastico 2019-2020, avvalendosi, ai sensi **dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, della sua cooperazione quale persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla propria vigilanza e portatore di un interesse comune nell'espletamento della suddetta attività;

t) l'accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero ed il CREA costituisce lo strumento più idoneo per lo svolgimento delle misure di accompagnamento previste dal Programma in modo disgiunto dalle attività distributive dei prodotti effettuate dagli aggiudicatari dello specifico bando di gara indetto dal Ministero in quanto assicura una programmazione ed una esecuzione delle attività maggiormente compatibili con la tempistica del calendario scolastico, stante l'autonomia operativa del CREA oltre ad assicurare una maggiore omogeneità e professionalità degli elementi informativi di natura nutrizionale e delle attività di formazione;

u) Con nota prot. n. PQAI 5 n. 49782 del 10.07.2019, il CREA è stato invitato a presentare un progetto di collaborazione nella realizzazione delle misure di accompagnamento del programma distributivo dei prodotti ortofrutticoli, coerente con gli obiettivi del Programma in ciò coinvolgendo,



secondo le indicazioni della normativa comunitaria, oltre agli alunni anche i genitori e gli insegnanti, per l'anno scolastico 2019-2020;

v) A tal fine, il CREA, con la nota n. 56421 del 06.08.2019, ha inviato, in accordo con il Ministero, il progetto di collaborazione in attuazione delle linee di indirizzo fornite dal Ministero comprensivo dell'analisi delle spese vive per un importo pari a € 1.044.000,00, comprensivo delle spese di IVA ed altri oneri fiscali per l'espletamento delle misure di accompagnamento da eseguire nelle scuole partecipanti al Programma per l'anno scolastico 2019-2020;

w) L'Ufficio PQAI 5 con nota n. 73743 del 22.10.2019, ha attestato la conformità della proposta progettuale presentata dal CREA agli obiettivi della Strategia nazionale chiedendone tuttavia la riformulazione;

x) In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI ALLEGATI

Le premesse sopra riportate e l'Allegato "1" in esse richiamato formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono riportati integralmente nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra il Ministero e il CREA per la realizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle "misure educative di accompagnamento" di cui all'art. 23,



paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a sostegno della fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli nell'ambito del Programma "Frutta e verdura nelle scuole", per l'anno scolastico 2019-2020, al fine di dare attuazione a un programma di attività di interesse comune volto a promuovere l'educazione alimentare nelle scuole primarie italiane.

ART. 3 – IMPEGNI COMUNI ALLE PARTI

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione del Programma oggetto dell'accordo, le parti si impegnano vicendevolmente:

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

ART. 4 – IMPEGNI DEL MINISTERO

Il Ministero provvede a realizzare, a gestire e mettere a disposizione l'elenco degli Istituti scolastici che hanno espresso la propria adesione al Programma mediante supporto informatico e/o digitale.

Il Ministero pone in essere e coordina le attività di pubblicizzazione del



Programma, previste dall'art. 4, par. 1, lett. c), del Reg. (UE) 2017/39. Le specifiche attività programmate saranno comunicate al CREA al fine di perseguire una ottimale integrazione con le misure di accompagnamento per conseguire una maggiore efficacia delle risorse utilizzate. Il Ministero provvede alla gestione del bando di gara comunitario per la selezione dei fornitori e distributori dei prodotti ortofrutticoli, provvedendo al coordinamento e alla realizzazione di tutte quelle iniziative utili al raccordo e alle integrazioni delle diverse attività svolte dai diversi attori impegnati alla realizzazione del Programma.

Il Ministero vigila sulla corretta attuazione del Programma e, laddove si renda necessario, anche a seguito delle indicazioni scaturenti dalle consultazioni con il CREA, a provvedere al suo aggiornamento. Il Ministero attraverso uno specifico *Comitato Tecnico* di coordinamento istituito nell'ambito del Programma può supportare una eventuale ridefinizione delle misure di accompagnamento. Il Ministero si impegna a curare, anche in fase esecutiva, il necessario coordinamento con gli altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'espletamento delle attività di cui al Programma.

Il Ministero, direttamente e/o per il tramite della preposta Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua l'attività di controllo prevista dall'art. 10 del Reg. (UE) 2017/39.

ART. 5 – IMPEGNI DEL CREA

Il CREA, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, si impegna a realizzare le misure di accompagnamento in conformità a quanto previsto



nel progetto di collaborazione approvato e coerente con la Strategia nazionale del *Programma destinato alle scuole*, sotto la diretta vigilanza del Ministero.

Nella realizzazione delle misure di accompagnamento, il CREA, servendosi delle proprie strutture presenti sul territorio nazionale, si avvale di personale altamente specializzato sui temi della produzione agricola e della nutrizione, nonché con esperienza di educazione alimentare, tale da garantire l'efficace ed efficiente realizzazione del Programma.

Il CREA assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività indicate e descritte nel progetto di collaborazione. Tali attività verranno coordinate dalla struttura centrale del CREA e organizzate presso tutte le sedi periferiche indicate nel progetto.

Il complesso della attività svolte dal CREA deve essere realizzato in stretta collaborazione con il Ministero, che coordina l'intero Programma e ove necessario ne autorizza l'esecuzione delle azioni.

Il Ministero si riserva la facoltà di concordare con il CREA gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione a eventuali criticità o necessità sopraggiunte, sempre nel rispetto e nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'art. 7.

ART. 6 - DURATA

Lo svolgimento delle attività previste dal presente atto dovrà rispettare quanto stabilito dal progetto di collaborazione di cui all'Allegato "1". Le attività progettuali, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 e al regolamento delegato (UE) 2017/40 dovranno essere



integralmente ultimate entro il 31 luglio 2020. La rendicontazione amministrativa del progetto deve essere effettuata entro il 15 settembre 2020.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

In relazione alla esecuzione delle attività di competenza di cui al progetto di collaborazione, è riconosciuta al CREA, a titolo di parziale rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari a € 1.044.000,00, comprensivi delle spese di IVA ed altri oneri fiscali, come determinata nell'analisi economica contenuta nel progetto di collaborazione.

La predetta somma, che si configura quale compartecipazione alle spese e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal CREA con la conseguenza che il contributo stesso è da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e s.m.e i., sarà corrisposta a conclusione delle attività, nelle modalità previste nel presente Accordo di collaborazione.

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione da parte del responsabile del progetto, individuato dal Ministero ai sensi del successivo articolo 17, di una apposita relazione attestante la conformità delle attività espletate rispetto a quanto previsto nel presente accordo.

I costi e le spese per le attività di competenza del Ministero restano a carico dello stesso.

ART. 8 – COSTI AMMISSIBILI

Come previsto dalla disciplina comunitaria di riferimento, saranno riconosciuti e rimborsati i costi direttamente connessi al Programma



effettivamente sostenuti, la cui documentazione giustificativa deve essere messa a disposizione delle autorità competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I costi per le misure di accompagnamento, ai sensi delle vigenti norme europee, non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione. In particolare, per ciascuna voce di costo indicata nel progetto di collaborazione di cui all'Allegato "1" al presente accordo, dovrà essere fornito un prospetto riepilogativo contenente il dettaglio dei singoli costi che la compongono nonché la documentazione attestante i pagamenti effettuati. Potranno essere riconosciute le spese per il personale soltanto se esterno e previa giustificazione del criterio di scelta dello stesso.

Al fine di verificare la realizzazione del progetto di collaborazione verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dello stesso ponendo in essere oltre alle verifiche amministrative anche verifiche in loco.

ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Il CREA si impegna a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutti i risultati, le informazioni, i prodotti e quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente accordo e a non divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta del Ministero e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente accordo e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



Il Ministero, a sua volta, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal CREA nello svolgimento delle attività come informazioni riservate.

ART. 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il CREA utilizzerà la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

Il CREA, pertanto, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Ministero ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo allo stesso imputabili.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il CREA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il CREA si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Ministero, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Il CREA dichiara, altresì, di essere in regola con gli obblighi previsti



dall'art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

ART. 12 – DIRITTO DI RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Ministero si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

ART. 13 - VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto è valido ed operante a decorrere dalla data del decreto di approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

Se una delle parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo comunicherà prontamente alla controparte.

La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.



Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto di collaborazione, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROGETTO

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente, con successiva corrispondenza, il nominativo del responsabile del progetto che garantisca, tra le altre, l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo

ART. 16 – Codice Unico di Progetto (CUP)

Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al presente intervento è **J59E19001220006**. In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.

Letto, confermato e sottoscritto, in data 25 novembre 2019

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dirigente D.ssa Maria Isabella Verardi



VERARDI MARIA
ISABELLA ANGELA
MIPAAF
DIRIGENTE II FASCIA
25.11.2019 13:21:19 UTC

Per il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Commissario Straordinario Cons. CALVI Gianluca



Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità

spazio/temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Elenco allegati: Allegato 1 "Progetto di collaborazione prot. PQAI 5 n. 56424 del 6 agosto 2019.